



D.D.G. 1024 del 08/08/2024.

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. 14/05/1985, n. 246 (norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di pubblica istruzione);
- VISTA la legge regionale del 16/12/2008 n. 19 *Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*;
- VISTO il D. P.Reg. 05/04/2022 n. 9 - Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi del comma 3, articolo 13, legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- VISTA la legge regionale 19/04/1974, n. 7 *Provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile di Catania*;
- VISTA la L.r. 05/09/1990 n. 34 *Riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica*;
- VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA la L.r. 24/02/2000 n. 6 *“Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali”*;
- VISTI i seguenti decreti con i quali è stata riconosciuta la parità scolastica ai sensi della legge 10/03/2000 n. 62, a decorrere dall'anno scolastico 2001/2002 :
- D.A. 28 del 05/02/2002 - Liceo artistico regionale “Renato Guttuso” - Bagheria;
 - D.A. 29 del 05/02/2002 - Liceo artistico regionale “L. e M. Cascio” - Enna;
 - D.A. 30 del 05/02/2002 - Liceo artistico regionale “Raffaele Libertini” - Grammichele;
 - D.A. 33 del 05/02/2002 - Liceo artistico regionale “Don Gaspare Morello” - Mazara del Vallo;
 - D.A. 32 del 05/02/2002 - Liceo artistico regionale “C. M. Esposito” - Santo Stefano di Camastra;
 - D.A. 33 del 05/02/2002 e D.D.G. 7450 del 18/12/2018 - Istituto regionale di istruzione secondaria superiore “Francesca Morvillo” di Catania
- VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000, n. 430 concernente il *“Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 settembre 2014, n. 716, con il quale sono state apportate integrazioni e aggiornamenti alla

tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430;

VISTO il CCNL – Comparto Scuola – del 29 novembre 2007, ed in particolare la Tabella A - Profili di area del personale ATA e la Tabella B - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 giugno 2008, n. 59, e successiva integrazione dell'allegato C con il quale sono state apportate aggiornamenti alla tabella dei titoli/laboratori assistenti tecnici;

VISTO il CCNL – Comparto istruzione e ricerca – triennio 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 03 Marzo 2021, n. 50;

VISTO il CCNL – Comparto istruzione e ricerca – Periodo 2019-2021 del 18 Gennaio 2024 e in particolare il nuovo sistema di classificazione ATA;

CONSIDERATA la necessità di informatizzare l'intera procedura, ivi compresa la fase di presentazione delle istanze di partecipazione, in considerazione dell'elevato numero di potenziali partecipanti;

RITENUTO di procedere per l'anno scolastico 2024/25 - 2025/26 alla formazione di nuove graduatorie regionali e di istituto per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, operatore e collaboratore scolastico, per gli incarichi di supplenza con contratto di lavoro a tempo determinato nelle scuole secondarie regionali;

D E C R E T A

art. 1 - graduatorie regionali per incarichi di supplenza

Ai fini del conferimento di incarichi di supplenza con contratto di lavoro a tempo determinato nelle seguenti scuole secondarie regionali:

- Liceo artistico regionale “Renato Guttuso” di Bagheria;
 - Liceo artistico regionale “L. e M. Cascio” di Enna;
 - Liceo artistico regionale “Raffaele Libertini” di Grammichele;
 - Liceo artistico regionale “Don G. Morello” di Mazara del Vallo;
 - Liceo artistico regionale “C. M. Esposito” di Santo Stefano di Camastra;
 - Istituto regionale di istruzione secondaria superiore “Francesca Morvillo” di Catania
- sono formate, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.R. 5 settembre 1990, n. 34, per il biennio 2024/25 - 2025/26, le graduatorie regionali per il personale non docente delle seguenti qualifiche:

- a) Assistente amministrativo**
- b) Assistente tecnico**
- c) Collaboratore scolastico**

Le predette graduatorie annullano e sostituiscono le vigenti graduatorie e sono utilizzate:

- per il conferimento degli incarichi di supplenza annuale con contratto di lavoro a tempo determinato, per la copertura di posti in organico di diritto fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto);
- per il conferimento degli incarichi di supplenza annuale con contratto di lavoro a tempo determinato, per la copertura di posti in organico di fatto fino al termine delle attività didattiche (incarichi 30 giugno);

art. 2 - prima inclusione- requisiti generali

Possono chiedere l'inclusione nelle graduatorie regionali per incarichi di supplenza, coloro che alla data di scadenza dei termini di presentazione dell'istanza siano in possesso dei seguenti requisiti generali:

- a. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica),
ovvero i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea purché abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana;
- b. età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2024;
- c. godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- d. posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale il candidato sia stato eventualmente chiamato;

Non possono chiedere l'inclusione nelle graduatorie regionali per incarichi di supplenza

- a. coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
- b. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- c. coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;
- d. coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
- e. coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati destinatari dei provvedimenti giudiziari indicati nell'articolo 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313;
- f. i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

art. 3 - prima inclusione- requisiti specifici

Oltre i requisiti generali di cui all'art. 2, per l'inclusione nelle graduatorie regionali per incarichi di supplenza, è richiesto, entro la data di scadenza del termine di presentazione dell'istanza, il possesso del titolo di studio di seguito indicato per ciascun profilo professionale:

A) assistente amministrativo	Diploma di scuola secondaria di secondo grado e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale
B) assistente tecnico	Diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente alla specifica area professionale e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (La specifica area professionale -sono quelle definite, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli – laboratori allegata al presente decreto)
C) collaboratore scolastico	<ul style="list-style-type: none"> - diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o "certificazione di competenze" relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs.n.61 del 2017 – con promozione alla classe IV - qualsiasi diploma di maturità

I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti con provvedimento del competente Ufficio scolastico regionale entro il termine di scadenza di presentazione della domanda.

Art. 4 – aggiornamento del punteggio

In considerazione della nuova procedura informatica, gli aspiranti già inseriti nelle graduatorie regionali precedenti, da ultimo approvate con D.D.S. 1470 del 20/07/2023, **dovranno presentare istanza di prima inclusione** ai sensi dell'art. 2 e 3 del presente decreto.

In mancanza di presentazione di istanza di prima inclusione non saranno inseriti nella nuova graduatoria 2024/25 - 2025/26.

Art. 5 – punteggio

Il punteggio attribuito ai titoli culturali e di servizio certificati o dichiarati, sarà calcolato come segue:

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 420, hanno la precedenza assoluta, ai sensi dell'art. 8 della L.r. 06/05/1976 n. 53, gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli banditi dall'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale.

Le precedenze assolute saranno assegnate d'ufficio secondo l'ordine di inclusione nelle graduatorie di nomina.

A GRADUATORIE PER LE SUPPLENZE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	
TITOLI CULTURALI	
A1 Titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica di assistente amministrativo (si valuta un solo titolo) :	10,00
a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi;	
b) ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: sufficiente 6; buono 7; distinto 8; ottimo 9;	
c) per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10;	
d) qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10.	
Nel caso in cui tale titolo non sia espresso né in voti né in giudizi, si considera conseguito con la sufficienza con punti 6,00 - (vedi art. 6 n. 3). Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l'accesso, si valuta il più favorevole	
A2 Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) - (vedi art. 6 n. 5)	2,00
A3 Attestato di qualifica professionale di cui all'art.14 della legge 845/78 e della L.R. 24 del 06/05/1976, attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (si valuta un solo attestato) - (vedi art. 6 n. 7)	1,50

A4	attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti da Stato, Regioni o altri Enti Pubblici (si valuta un solo attestato) - (vedi art. 6 n. 7)	1,00
A5	Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato, dalla Regione o da Enti pubblici territoriali. (si valuta una sola idoneità)	1,00
A6	Certificazioni informatiche e digitali ulteriore rispetto la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale utilizzata come titolo di accesso (si valuta un solo titolo)	0,25
TITOLI DI SERVIZIO		
A7	Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo nelle scuole secondarie della Regione Siciliana di cui all'art. 1 della L.R. n. 34/1990 (elenco scuole all'art. 1)	
	per ogni anno	6,00
	per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)	0,50
A8	Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in <ul style="list-style-type: none"> - scuole statali - scuole dell'infanzia autorizzate - scuole primarie parificate, sussidiate o sussidiarie - scuole di istruzione secondaria o artistica pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate - scuole paritarie 	
	per ogni anno	3,00
	per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico)	0,25
A9	Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto A7, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S.e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali. (vedi art. 6 n.8-9-10)	
	per ogni anno	1,20
	per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico)	0,10
	Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto A8 il punteggio è ridotto alla metà.	
A10	Servizio prestato alle dipendenze di Amministrazioni Statali, Regionali, negli Enti locali e nei patronati scolastici. - (vedi art. 6 n. 8-10)	
	per ogni anno	0,60
	per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico)	0,05

B GRADUATORIE PER LE SUPPLENZE DI ASSISTENTE TECNICO

TITOLI CULTURALI

B1 Titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica di assistente tecnico

(si valuta un solo titolo) :		
a)	media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi;	10,00
b)	ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: sufficiente 6; buono 7; distinto 8; ottimo 9;	
c)	per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10;	
d)	qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10	
Nel caso in cui tale titolo non sia espresso né in voti né in giudizi, si considera conseguito con la sufficienza con punti 6,00 - (vedi art. 6 n. 3). Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l'accesso, si valuta il più favorevole		
B2	Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) - (vedi art. 6 n. 5)	2,00
B3	Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato, dalla Regione o da Enti pubblici territoriali. (si valuta una sola idoneità)	1,00
B4	Certificazioni informatiche e digitali ulteriore rispetto la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale utilizzata come titolo di accesso (si valuta un solo titolo)	0,25
TITOLI DI SERVIZIO		
B5	Servizio prestato in qualità di assistente tecnico nelle scuole secondarie della Regione Siciliana di cui all'art. 1 della L.R. n. 34/1990 (elenco scuole all'art. 1)	
	per ogni anno	6,00
	per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)	0,50
B6	Servizio prestato in qualità di assistente tecnico in - scuole statali - scuole dell'infanzia autorizzate - scuole primarie parificate, sussidiate o sussidiarie - scuole di istruzione secondaria o artistica pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate - scuole paritarie	
	per ogni anno	3,00
	per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico)	0,25
B7	Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto B5, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S.e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali. (vedi art. 6 n.8-9-10)	
	per ogni anno	1,20
	per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo di punti	0,10

	1,20 per ciascun anno scolastico) Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto B6 il punteggio è ridotto alla metà.	
B8	Servizio prestato alle dipendenze di Amministrazioni Statali, Regionali, negli Enti locali e nei patronati scolastici - (vedi art. 6 n. 8-10)	
	per ogni anno	0,60
	per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico)	0,05

C GRADUATORIE PER LE SUPPLENZE DI COLLABORATORE SCOLASTICO		
TITOLI CULTURALI		
C 1	<p>Titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica di collaboratore scolastico (si valuta un solo titolo) :</p> <p>a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi;</p> <p>b) ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: sufficiente 6; buono 7; distinto 8; ottimo 9;</p> <p>c) per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10;</p> <p>d) qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10</p> <p>Nel caso in cui tale titolo non sia espresso nè in voti nè in giudizi, si considera conseguito con la sufficienza con punti 6,00 (vedi art. 6 n. 3). Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l'accesso, si valuta il più favorevole</p>	10,00
C2	Qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali e socio-sanitari rilasciati dalle Regioni	1,00
C 3	Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato, dalla Regione o da Enti pubblici territoriali. (si valuta una sola idoneità)	1,00
C 4	Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo)	0,25
TITOLI DI SERVIZIO		
C 5	<p>Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico nelle scuole secondarie della Regione Siciliana di cui all'art. 1 della L.R. n. 34/1990 (elenco scuole all'art. 1)</p> <p>per ogni anno</p> <p>per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)</p>	6,00 0,50
C6	Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in	

	<ul style="list-style-type: none"> - scuole statali - scuole dell'infanzia autorizzate - scuole primarie parificate, sussidiate o sussidiarie - scuole di istruzione secondaria o artistica pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate - scuole paritarie, 	
	per ogni anno	3,00
	per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico)	0,25
C 7	Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto C5, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S.e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali. (vedi art. 6 n. 8-9-10)	
	per ogni anno	1,80
	per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo di punti 1,80 per ciascun anno scolastico)	0,15
	Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto C6 il punteggio è ridotto alla metà	
C 8	Servizio prestato alle dipendenze di Amministrazioni Statali, Regionali, negli Enti locali e nei patronati scolastici. (vedi art. 6 n. 8-10)	
	per ogni anno	0,60
	per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico)	0,05

Art. 6 – note alla tabella di valutazione

In relazione ai **titoli culturali** si precisa che:

- 1) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi lo stesso titolo può essere preso in considerazione una sola volta in base alla tabella di valutazione. La valutazione di un titolo di studio o di un attestato esclude la possibilità di assegnare punteggi riferiti al corso o alle prove in base ai quali il titolo o l'attestato è stato conseguito.
- 2) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. La valutazione è consentita soltanto in presenza del decreto di equipollenza rilasciato dal MIUR.
- 3) Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi, si considerano come conseguiti con la sufficienza.
- 4) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo, l'eventuale frazione pari o superiore al mezzo centesimo è arrotondata per eccesso, la frazione inferiore al mezzo centesimo è arrotondata per difetto.
- 5) Si valutano: lauree quadriennali, lauree di 1° livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche e magistrali). Sono, altresì, valutabili i diplomi di 1° e 2° livello conseguiti presso i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti, purchè congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado. Analogamente è valutabile il diploma ISEF in quanto equiparato alla laurea di 1° livello in Scienze delle attività motorie e sportive.
- 6) Per le qualifiche di
 - assistente amministrativo
 - assistente tecnico
 la "certificazioni informatiche e digitali" è titolo di accesso, pertanto non dà punteggio. L'ulteriore certificazione informatica e digitale (si valuta un solo titolo) è valutata come da tabella.
- 7) Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati come "attestati di addestramento professionale" e come tale

trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nel punto A4 della tabella valutazione titoli per il profilo di assistente amministrativo

La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i "servizi meccanografici" siano prodotti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici", sempre che tali corsi non siano quelli al termine dei quali sia stato rilasciato un titolo già oggetto di valutazione

In relazione ai **titoli di servizio** si precisa che:

- 8) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.
- 9) Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, qualora in uno stesso periodo siano prestati servizi diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va richiesto dall'aspirante con uno soltanto dei servizi coincidenti. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi della tabella della valutazione dei titoli, danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell'anno scolastico non può comunque eccedere quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera più favorevole.
- 10) Il servizio prestato nelle scuole statali (Con Contatto di lavoro a tempo indeterminato o determinato) con rapporto d'impiego con gli Enti Locali fino al 31 dicembre 1999 viene equiparato, ai fini dell'attribuzione del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con Lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo corrispondente.
Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o gli enti locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle presenti tabelle di valutazione, è assegnato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.
- 11) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni statali.
- 12) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero con atto di nomina conferito dall'Amministrazione degli Affari Esteri secondo le vigenti modalità, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale.
- 13) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. 420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R. 588/85 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.
- 14) Il servizio civile prestato successivamente al 31/12/2005 non è oggetto di valutazione nelle procedure per il reclutamento del personale ATA, con riferimento a tutti i profili ivi previsti.
Il servizio effettivo di *assistente amministrativo* e *collaboratore scolastico* prestato nelle Accademie, nei conservatori musicali e negli istituti superiori delle industrie artistiche dello stato, a decorrere dall'anno 2003/2004 è valutato come servizio prestato in altre amministrazioni.

Il servizio degli addetti ai lavori socialmente utile e dei lavori di pubblica utilità non è oggetto di valutazione nelle procedure di per il reclutamento del personale ATA.

Art. 7 – parità di punteggio

Nei casi di parità di punteggio complessivo darà precedenza in graduatoria il possesso di uno dei seguenti titoli preferenziali

a	gli insigniti di medaglie al valor militare;
b	i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
c	i mutilati e invalidi per fatto di guerra;
d	i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
e	gli orfani di guerra;
f	gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g	gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
h	i feriti in combattimento;
i	gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
j	i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k	i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l	i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
n	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
o	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
p	coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
q	i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico (vanno indicati il numero di figli a carico);
r	gli invalidi ed i mutilati civili;
s	i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

Nel caso di ulteriore parità darà precedenza in graduatoria la minore età anagrafica.

Art. 8 – graduatoria d'istituto

Coloro che aspirano anche ad una supplenza temporanea, contestualmente all'istanza per l'inserimento nella graduatoria regionale devono chiedere l'inserimento anche nella graduatoria d'istituto indicando uno o più scuole.

Le graduatorie d'istituto sono utilizzate dai Presidi delle scuole secondarie regionali per:

- a) supplenze annuali fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per i posti che non sia stato possibile coprire mediante scorrimento delle graduatorie regionali a causa del loro esaurimento.
- b) supplenze annuali fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per i posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre;
- c) supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente

Art. 9 - *presentazione dell'istanza*

La domanda di prima inclusione per tutte le graduatorie, dovrà essere presentata unicamente in modalità telematica attraverso la piattaforma di iscrizione alla pagina <https://graduatorie-sicilia.sportelloweb.com> entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet www.regione.sicilia.it.

Le istanze presentate con modalità diverse ed oltre il termine di cui sopra, non sono prese in considerazione.

Nella domanda, gli aspiranti dovranno autenticarsi mediante un proprio account SPID e dichiarare in modo esplicito, ai sensi del DPR 445/2000:

- a) cognome e nome corrispondente all'account SPID;
- b) luogo e data di nascita corrispondente all'account SPID;
- c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea (da specificare)
- d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della eventuale cancellazione;
- e) l'assenza di condanne penali o le condanne riportate (da indicare anche se sia stata concessa l'amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario)
- f) gli eventuali procedimenti penali pendenti (la dichiarazione va resa anche se negativa);
- g) di essere o non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto da altri impieghi presso pubbliche amministrazioni;
- h) le eventuali sanzioni disciplinari riportate;
- i) la propria posizione riguardo gli obblighi di leva;
- j) i titoli culturali posseduti valutabili secondo l'art. 5
- k) i titoli di servizio posseduti valutabili secondo l'art. 5
- l) le preferenze possedute secondo l'art. 7
- m) il domicilio o recapito al quale si desidera siano inviate eventuali comunicazioni corrisponde all'email registrata sullo SPID.

La presentazione della domanda implica accettazione incondizionata di tutte le norme del presente decreto.

art. 10 - *allegati dell'istanza*

All'istanza non vanno inseriti allegati.

La documentazione attestante i requisiti ed il punteggio deve essere presentata direttamente alla scuola all'atto del conferimento della supplenza e comunque non oltre 15 giorni dalla assunzione in servizio

Art. 11 - *Approvazione graduatorie*

Le graduatorie regionali saranno approvate con decreto del Dirigente del Servizio scuole non statali del Dipartimento regionale dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio sotto condizione dell'accertamento dei requisiti generali di ammissione all'impiego e pubblicate nel sito internet www.regione.siciliana.it nella pagina del Dipartimento regionale dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio.

Le graduatorie d'istituto saranno pubblicate sul sito internet del rispettivo Istituto.

Art. 12 - *trattamento dei dati personali*

Ai sensi dell'art 13, comma 1, del D.Lgs 196 del 30/6/2003, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti trattati, anche con strumenti informatici, ed utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione delle graduatorie. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione.

La presentazione della domanda da parte dell'aspirante implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili.

Art. 13 - *conferimento delle supplenze annuali e disponibilità di posti*

Con l'inizio di ogni anno scolastico tutti i posti di *assistente amministrativo, assistente tecnico, operatore e collaboratore scolastico* disponibili nelle scuole secondarie regionali entro il 31 dicembre e vacanti per l'intero anno scolastico, sono conferiti dal Dipartimento regionale dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio in favore del personale non di ruolo incluso nelle graduatorie regionali di cui al presente decreto mediante:

- supplenze annuali con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto), per i posti disponibili in organico di diritto;
- supplenze annuali con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), per i e posti disponibili in organico di fatto.

A tal fine sul sito internet www.regione.siciliana.it nella pagina del Dipartimento regionale dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio sarà pubblicato apposito avviso di convocazione con il quale saranno impartite le necessarie istruzioni per partecipare alla convocazione.

Allo scorrimento delle graduatorie si procederà nel seguente ordine:

- 1 graduatorie per assistente amministrativo;
- 2 graduatorie per assistente tecnico;
- 3 graduatorie per collaboratore scolastico;

Lo scorrimento delle graduatorie ha termine con l'assegnazione dell'ultima disponibilità o per esaurimento della stessa.

Durante lo scorrimento di una graduatoria, non è consentito optare per lo scorrimento di una diversa graduatoria. Coloro che sono interessati ad una diversa proposta di nomina, dovranno attendere lo scorrimento della graduatoria di interesse.

Il superamento della rispettiva posizione durante la convocazione

- per mancata partecipazione alla convocazione stessa
- o non accettazione

comporta il deprezzamento dalla graduatoria regionale e d'Istituto solo per quella qualifica e per l'anno scolastico corrente.

Quanto sopra non viene applicato solo per quei candidati che al momento della convocazione si trovino in servizio in qualità di supplenti temporanei per un periodo lungo di almeno mesi tre. Gli stessi, non vengono deprezzati dalla graduatoria d'istituto, conservando il diritto ad essere convocati soltanto nelle graduatorie d'istituto.

Nel caso di specie, l'interessato nel giorno della convocazione deve giustificare tale situazione con autocertificazione supportata da certificazione rilasciata dal preside che ha conferito la nomina.

Sarà cura del Dipartimento trasmettere un elenco in ordine alfabetico con a fianco la qualifica funzionale in cui figura il personale ATA deprezzato dal conferimento delle nomine

per l'intero anno scolastico.

Detto elenco deve essere scrupolosamente osservato ed eseguito dai Presidi delle scuole regionali

Art. 14 – ulteriori convocazioni per conferimento delle supplenze annuali e disponibilità di posti

Nel caso di ulteriori disponibilità rese libere per qualsiasi motivazione si procederà ad ulteriori convocazioni nei giorni che saranno fissati dal Dipartimento.

In caso di esaurimento delle graduatorie, le residue disponibilità di posti saranno assegnate dal Preside della scuola di competenza, utilizzando le graduatorie di istituto, con esclusione degli aspiranti risultati assenti e rinunciatari alla convocazione regionale.

Gli assistenti tecnici, cui nelle precedenti convocazioni, è stata conferita una supplenza con orario inferiore a 36 ore settimanali, prima dello svolgimento della nuova convocazione, possono chiedere il completamento dell'orario sino a 36 ore settimanali esclusivamente nella stessa scuola ove è stata conferita la nomina e nella stessa area tecnica.

Art. 15 – presa di servizio

Coloro che in sede di convocazione hanno ricevuto la proposta di nomina entro tre giorni lavorativi deve assumere servizio, a pena di decadenza dalla nomina.

Alla proposta di nomina farà seguito la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato tra l'interessato e il Preside della scuola di nomina.

L'elenco degli atti relativi alle supplenze conferite dal Dipartimento deve essere pubblicato all'albo degli Istituti e vi resta affisso per 15 giorni, con l'annotazione dell'avvenuta presa di servizio o mancata assunzione in servizio.

La supplenza ha decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio, anche nell'ipotesi in cui questa sia avvenuta, per giustificato motivo, con ritardo sul termine stabilito. La supplenza conferita al personale, il quale in base a vigenti norme di legge non possa assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici e non a quelli economici, nel limite di durata della supplenza stessa, fatti salvi i casi di personale in congedo per maternità e per infortunio sul lavoro.

Il personale che non assume servizio pur avendo accettato la proposta di nomina o che dopo avere assunto servizio si dimette, viene depennato per l'anno corrente da **tutte le graduatorie regionali e d'Istituto**.

Sono consentite le dimissioni solo:

- per accettare un incarico annuale con qualifica superiore
- ovvero per accettare un incarico annuale della stessa qualifica in una sede differente ma più vicina al proprio comune di residenza.

Non è consentito dopo il conferimento della nomina optare per il lavoro part-time.

All'atto del conferimento della supplenza e comunque non oltre 15 giorni dalla assunzione in servizio, l'incaricato deve, a pena di decadenza, presentare al Preside i seguenti documenti attestanti il possesso dei requisiti ed il punteggio in graduatoria:

- certificato di nascita;
- certificato di cittadinanza italiana, ovvero certificato di cittadinanza di uno dei paesi

dell'Unione Europea, di data non anteriore a sei mesi;

- certificato attestante il godimento dei diritti politici, di data non anteriore a sei mesi;
- certificato generale del casellario giudiziario, di data non anteriore a sei mesi;
- certificato attestante eventuali carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica, in data non anteriore a sei mesi;
- fotocopia di un documento personale di identificazione;
- documentazione attestante il punteggio attribuito in graduatoria ed, in particolare:
 1. certificato del titolo di studio contenente l'indicazione della votazione ottenuta e della data del conseguimento;
 2. certificati attestanti i servizi prestati incluso quello presso le scuole secondarie regionali.

Detti certificati devono indicare con precisione, per ciascun anno scolastico,

- la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione del servizio,
- il numero delle ore settimanali di servizio,
- la relativa qualifica.

I certificati di servizio e le autocertificazioni privi anche di una sola delle indicazioni di cui sopra non saranno presi in considerazione e non saranno ritenuti validi ai fini della inclusione in graduatoria e/o del punteggio.

Tutti i certificati possono essere dichiarati con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

Sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui sopra coloro che assumano servizio negli stessi Istituti dove hanno prestato servizio nell'anno scolastico precedente, che possono fare riferimento ai documenti che siano già allegati al proprio fascicolo personale esistente presso l'Istituto medesimo.

art. 16 – conferimento supplenze temporanee

Il Preside conferisce le supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di istituto nei casi di cui all'art.8 del presente decreto. Il conferimento della supplenza deve essere preceduto da preavviso da effettuarsi a mezzo e-mail.

Per ragioni di continuità, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, senza soluzione di continuità o interrotto solo dal giorno festivo o da giorno libero, la supplenza temporanea viene erogata nei confronti del medesimo supplente già in servizio.

Nel caso in cui la supplenza temporanea coincida con le festività natalizie e pasquali, il contratto viene interrotto nel primo giorno di sospensione delle lezioni, e verrà ripreso nel primo giorno utile di ripresa delle lezioni. In questo caso il personale in supplenza temporanea ha diritto al pagamento dei giorni interrotti da festività. Viceversa il contratto deve intendersi concluso nel primo giorno utile all'inizio delle vacanze.

Nell'ipotesi di più contratti stipulati per la stessa qualifica sino all'avente diritto, verrà rescisso il contratto stipulato con il personale con minor punteggio della graduatoria.

Coloro che non accettano la supplenza temporanea in quanto in servizio presso altro istituto conservano il diritto di eventuali altre supplenze.

L'eventuale rinuncia alla supplenza dopo l'accettazione ovvero la mancata assunzione in servizio senza giustificato e comprovato motivo alla data stabilita, comporta la decadenza della supplenza conferita nonché il depennamento dalla graduatoria di istituto per l'intero anno scolastico.

Non è consentito lasciare una supplenza per accettarne un'altra, a meno che questa ultima sia conferita fino al termine delle attività didattiche.

E' invece consentito a coloro che sono stati individuati destinatario di contratto di lavoro a tempo determinato dal Preside, di lasciare la supplenza per accettare quella conferita dal Dipartimento regionale dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio nelle date di convocazione.

Coloro che dopo avere assunto servizio si dimettono, non possono più ottenere supplenze annuali per l'intero anno scolastico nelle altre scuole regionali.

I presidi hanno l'obbligo di sottoscrivere e di pubblicare all'albo della scuola gli atti relativi ai contratti a tempo determinato che vi resteranno affissi per 15 giorni.

art. 17 – conferimento supplenze temporanee in caso di esaurimento delle graduatorie d'istituto o in mancanza di aspiranti in possesso del titolo di studio

In caso di esaurimento delle graduatorie d'istituto, il Preside provvede al conferimento delle supplenze

1. utilizzazione di graduatorie dello stesso profilo professionale di quella esaurita della scuola regionale più vicina in termini chilometrici;
2. utilizzando le graduatorie degli aspiranti che hanno prodotto domanda di disponibilità (MAD) dal 1 al 30 settembre per l'anno scolastico di riferimento.

art. 18 – il presente decreto annulla e sostituisce il D.D.G. 003 del 02/01/20219.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet www.regione.siciliana.it nella pagina del Dipartimento regionale dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
firmato digitalmente da Fabio Ballo

IL DIRIGENTE GENERALE
firmato digitalmente da Giovanna Segreto